

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26241 del registro di segreteria, proposto dal sig. B. F. nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis in Via Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisabetta MURA (C. F. MRU LBT 66R47 B354X pec b.mura @legalmail.it) presso il cui studio in Cagliari, Via Pasquale Cugia n. 1, è elettivamente domiciliato, contro:

- il Ministero della Difesa in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Cagliari, via Dante n. 23;
- l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale (gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55;
- l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale (gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari , viale Diaz n. 35 .

Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, l'Avvocato Elisabetta MURA, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

con atto depositato in data 27 settembre 2024, il sig. B. ha presentato ricorso per il riconoscimento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico definitivo senza l'applicazione delle penalizzazioni previste dalla legge n. 537/1993 e, in via subordinata, ha chiesto che le stesse siano applicate nella misura del 3% e non, come disposto dall'Amministrazione militare, del 3,83%, oltre agli interessi legali a partire dal 31/10/1999.

Nel ricorso si rappresenta che il ricorrente, Aiutante dell'Aeronautica, è stato posto in congedo nella riserva a decorrere dall'1.10.1999 e che con D.D. n. 315/2/A del 20.05.2014 gli è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con la maggiorazione del 18% sull'importo spettante a titolo di assegno Funzionale, in ottemperanza alla sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Sardegna n. 381/2005, con la contestuale revoca del precedente D.M. n. 43/A del 26.01.2007.

Secondo il patrocinatore, in sede di emanazione del nuovo D.M. n. 315/2/A del 20.05.2014 in modo illegittimo è stata rettificata la percentuale della penalizzazione prevista dall'art. 11, comma 16, della legge n. 537/93 portandola al 3,83% anziché al 3% come era stato correttamente effettuato nel primo decreto.

Con lettera racc. a.r del 27.03.2017 il sig. B. ha contestato la modifica *in peius*, ma il Ministero con nota del 11.03.2019 ha ribadito la propria posizione.

Nel ricorso si evidenzia, altresì, che nel decreto del 2014 è indicato esplicitamente “ Art. 1 - il D.M. n° 43/A del 26.01.2007 è revocato senza recupero delle somme erroneamente concesse ai sensi dell'art. 206 del T.U 1092/73, fermo restando le avvertenze ed il numero di iscrizione”, tuttavia

l'INPS, in contrasto con quanto indicato nel decreto, ha trattenuto la somma di euro 409,67 e non ha provveduto come espressamente previsto nel decreto 315/2/A a corrispondere gli interessi spettanti dal 31.10.1999 secondo le modalità della sentenza n. 381/2005.

Infine, con lettera del 16.05.2024 inviata via pec al Ministero della Difesa e all'INPS, è stato richiesto il ricalcolo della pensione del sig. B., con la conseguente riliquidazione.

Con pec del 14.06.2024 l'INPS ha risposto, in qualità di ordinatore secondario di spesa, di avere dato regolarmente applicazione al provvedimento n. 315/2/A emesso dal Ministero della Difesa (ordinatore primario di spesa) in data 20.05.2014 con la rata di pensione del mese di dicembre 2016. La risultanza ha dato luogo a un indebito di euro 409,67 recuperato per la medesima rata per cui nessuna somma per interessi e/o rivalutazione monetaria era dovuta.

In conclusione, dopo un'ampia ricostruzione normativa in merito all'ambito di applicazione dell'art. 11, comma 16, della legge 537/1993, nel ricorso si chiede: in via principale, di accertare che la penalizzazione prevista dall'art. 11, comma 16, della legge 537/1993 non si applichi al ricorrente e per l'effetto venga ricalcolato l'ammontare della pensione dall'1.10.1999 con la corresponsione di quanto dovuto dalla medesima data oltre agli interessi e alla rivalutazione; in via subordinata salvo gravame, di accertare che la penalizzazione prevista dall'art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993 si applichi al ricorrente nella percentuale del 3% e per l'effetto venga ricalcolato l'ammontare della pensione dall'1.10.1999 con la corresponsione di quanto dovuto dalla medesima data, oltre agli interessi e alla rivalutazione; di accertare che l'INPS abbia recuperato la somma di euro 409,67 in contrasto

con quanto previsto dal D.M. 315/2/A del 20.05.2014 e, per l'effetto, condannare l'Istituto alla restituzione della detta somma oltre agli interessi al saldo; di accertare che l'INPS non abbia liquidato gli interessi spettanti a partire dal 31.10.1999 come espressamente previsto nel decreto 315/2/A secondo le modalità della sentenza n. 381/2005; di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata in data 23 giugno 2025 nella quale ha comunicato che il D.D. n. 315/2/A datato 20/05/2014, a seguito di reiterate istanze promosse dal militare e preordinate a ottenere la revisione della penalizzazione ex art. 11, comma 16, della legge n. 537/93, è stato confermato dall'Amministrazione militare con due successive note, in data 11.03.2019 e in data 10.07.2024.

Nel merito, il Ministero ha evidenziato che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato, con la sentenza n. 4/2005/QM del 13 luglio - 3 ottobre 2005, che la riduzione percentuale (o penalizzazione) di cui al comma 16 dell'art. 11 della legge 537/93, prevista in caso di cessazione dal servizio con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, è applicabile al personale militare.

Inoltre, l'Amministrazione ha illustrato i criteri che hanno determinato la percentuale del 3,83% applicata nel decreto in discussione.

In conclusione, nella memoria si chiede che il ricorso venga respinto, con vittoria di spese da quantificarsi forfettariamente nella somma pari a euro 500,00; in subordine, nel caso di accoglimento del ricorso, si eccepisce

l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 della legge n.428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA, Alessandro DOA e Stefania SOTGIA con memoria difensiva depositata in data 26 giugno 2025, con la quale, in via preliminare, ha eccepito la maturata prescrizione quinquennale di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi antecedenti al quinquennio rispetto alla data di notificazione della diffida del 16.5.2024, nonché dei relativi interessi.

Nel merito, l'INPS ha ribadito che, in qualità di ordinatore secondario di spesa, con la rata di pensione del mese di dicembre 2016, ha dato applicazione al provvedimento n. 315/2/A emesso in data 20.05.2014 dal Ministero della Difesa. Ne è conseguito un indebito pari a euro 409,67, recuperato sulla medesima rata; nessuna somma risulta dovuta a titolo di interessi.

Infine, ha precisato che qualunque variazione sulla pensione in godimento dovrà essere conseguente all'emanazione di un nuovo decreto da parte del Ministero della Difesa, al quale l'Istituto darà puntuale applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale. In conclusione, ha sostenuto che l'Ufficio ha operato legittimamente e ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Il 1° luglio 2025 l'Avvocato MURA ha depositato una memoria nella quale ha contestato il contenuto della comparsa del Ministero della Difesa e, nel richiamare tutte le difese, le eccezioni e le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, ha ribadito che al sig. B. doveva essere applicata la penalizzazione del 3% e non del 3,85 % come è stato fatto nel secondo decreto.

All'udienza del 9 luglio 2025 l'Avvocato MURA ha contestato il contenuto della memoria difensiva del Ministero della Difesa perché infondata, sia in fatto, che in diritto; per quanto attiene all'importo della penalizzazione, ha evidenziato di non avere rinvenuto alcuna norma che escluda l'arrotondamento, e in ogni caso ha sostenuto che si doveva applicare la norma vigente al momento del pensionamento; ha, quindi, ribadito che l'eventuale penalizzazione da applicare sarebbe del 3% e non del 3,85%, sulla base delle considerazioni esposte in memoria.

Ha, inoltre, precisato che, per quanto attiene alla somma recuperata dall'INPS, nel decreto era esplicitamente indicato che i 409,67 euro non dovevano essere prelevati, pertanto ne ha chiesto la restituzione oltre agli interessi fino al saldo. Infine, ha confermato le conclusioni.

L'Avvocato OLLA ha ribadito che l'Istituto è ordinatore secondario di spesa e che ha dato applicazione al provvedimento emesso dal Ministero della Difesa. L'indebito scaturito di euro 409,67 è stato recuperato con la rata di pensione di dicembre 2016. L'ufficio ha dichiarato di avere operato legittimamente, pertanto ha concluso in conformità alla memoria.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente ha avanzato due distinte istanze.

La contestazione relativa al recupero disposto dall'INPS dei 409,67 euro è di immediata soluzione, considerato che nel decreto n. 315/2/A del 20/05/2014 è indicato espressamente che il D.M. n. 43/A del 26.01.2007 è revocato “senza recupero delle somme erroneamente concesse ai sensi dell'art. 206 del T.U 1092/73” e a tale decreto l'Istituto previdenziale, mero ordinatore secondario,

doveva dare pedissequa applicazione.

Pertanto la detta istanza deve essere accolta e, conseguentemente, l'INPS dovrà provvedere alla restituzione della somma indebitamente trattenuta oltre che degli interessi legali sulla stessa dalla data del recupero.

Di contro, la richiesta volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico definitivo senza l'applicazione delle penalizzazioni previste dalla legge n. 537/1993, o che le stesse siano applicate nella misura del 3% e non del 3,83%, non appare meritevole di accoglimento.

Come correttamente evidenziato nella memoria del Ministero della Difesa, l'art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, un sistema di penalizzazioni tramite riduzioni percentuali dell'importo del trattamento pensionistico per i collocamenti in pensione anticipata con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni regolato dalla Tabella A allegata alla legge. Analogamente, l'art. 1, comma 27, della legge 335/95 alla lettera a) ha richiamato la precedente disposizione concernente le riduzioni percentuali sulle prestazioni per i pensionamenti anticipati regolati dalla previgente disciplina, fermo restando il requisito dell'età anagrafica di cui alla tabella B allegata alla legge, e alla lettera b) ha previsto riduzioni percentuali fissate nella tabella D per i pensionamenti anticipati con anzianità contributiva inferiore a trentasette anni e aventi i requisiti di anzianità indicati nella tabella C.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 4/2005/QM del 3 ottobre 2005, hanno chiarito che la riduzione percentuale (o penalizzazione) di cui al comma 16 dell'art. 11 della legge 537/93, prevista in caso di cessazione dal servizio con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, è applicabile

al personale militare.

Ciò premesso, non vi è dubbio che al trattamento pensionistico del ricorrente si applichi la “penalizzazione”.

Anche con riferimento alla percentuale applicata, questo Giudice condivide la ricostruzione normativa contenuta nella memoria del Ministero della Difesa, considerato che l’art. 59, comma 1 lett.b), della legge n. 449/1997 ha stabilito che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Di conseguenza, il ricorso non può essere accolto con riferimento a quest’ultima istanza.

Considerata la soccombenza parziale e la particolarità della vicenda, nonché il lungo tempo trascorso per la definizione del procedimento amministrativo, le spese sono compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nei limiti espressi in motivazione e, per l’effetto, condanna l’INPS alla corresponsione al sig. B. F. della somma indebitamente recuperata, pari a euro 409,67, oltre che degli interessi legali sulla detta somma dalla data del recupero.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 9 luglio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 28/10/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)